

potrete fare di queste concessioni, se non determinando con un altro decreto l'ammontare di questa graduazione.

In altri termini, io affermo che voi con questo articolo non avete eseguito bene le intenzioni della legge. Quindi o voi eseguitemela meglio con un altro articolo, o ritornate alle condizioni della legge del 1887, le quali erano diverse. Ecco la questione. E quindi insisto a domandare la soppressione dell'articolo quarto.

**Presidente.** Verremo ai voti. L'onorevole Bonfadini propone la soppressione dell'articolo 4° del Regio decreto che si tratta di convertire in legge. Come già dichiarai, la domanda di soppressione equivale a votar contro. Coloro che sono d'avviso di approvare l'articolo 4° del Regio decreto che si tratta di convertire in legge e di cui ho dato lettura, sono pregati di alzarsi.

(La Camera approva).

Rimane l'articolo 5°, al quale la Commissione contrapponeva una modificazione e che è del seguente tenore: " I pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, di cui all'articolo 1° del presente regio decreto, saranno richiesti anche per la determinazione dello ammontare del sussidio chilometrico e della durata di esso.

" Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. "

La Commissione mantiene o ritira la sua proposta?

**Tittoni, relatore.** Non insiste, perchè è di pura forma.

**Presidente.** Allora è così approvato tutto il Regio decreto, con le modificazioni introdotte all'articolo 3.

Questo Regio decreto deve considerarsi, come già dissi, quale allegato dell'articolo 1° della legge, il quale include l'approvazione di questo allegato, con le modificazioni che la Camera vi ha introdotte. Perciò io metto ai voti l'articolo 1° che approva l'allegato e le modificazioni introdotte nel medesimo.

L'articolo 1 rimane così concepito:

" È convertito in legge il regio decreto, in data 25 dicembre 1887 n. 5162 bis (serie 3ª), concernente le concessioni di ferrovie pubbliche e le

sovvenzioni da accordarsi alle medesime con la modificazione e le aggiunte seguenti:

All'articolo 3 è sostituito il seguente:

" La sovvenzione sarà accordata alle ferrovie da costruirsi a sezione normale o a sezione ridotta che congiungano tra loro o alle reti principali ed ai porti del regno: ampi e popolati territorii; centri cospicui per industria e per ricchezza di prodotti agricoli; bacini minerari; regioni ancora prive di ferrovie; capiluoghi di circondario e di mandamento; comuni di frontiera od allaccino altre ferrovie già esistenti, semprechè le nuove ferrovie non facciano concorrenza diretta e in notevole parte del loro percorso ad una linea delle reti principali toccando più centri importanti serviti da questa, salve le disposizioni delle leggi vigenti. "

Chi approva questo articolo voglia alzarsi.

(La Camera approva).

Ora la Commissione propone alcuni articoli aggiuntivi, che sono fuori interamente del decreto che la Camera ha convertito in legge.

" Oltre al disposto dell'articolo 292 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici, sarà accordata ai concessionari l'esenzione dal diritto proporzionale di registro e l'applicazione del diritto fisso di una lira per l'atto con cui il Governo fa la concessione della strada ferrata; per l'atto con cui i concessionari cedessero ad altri l'avuta concessione; pel contratto con cui una provincia, un comune, un consorzio stipulassero un mutuo pel solo scopo della costruzione della ferrovia concessa. "

L'onorevole ministro dei lavori pubblici, accetta questo articolo aggiuntivo?

**Finali, ministro dei lavori pubblici.** Non lo posso accettare, per ragioni finanziarie che saranno svolte dall'onorevole ministro delle finanze.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Io sarò brevissimo.

L'articolo 21 della legge 14 luglio 1887 ha soppresso questa esenzione dalla tassa proporzionale di registro, e non è esatto ciò che dice la Commissione nella sua relazione: cioè che il non essere le concessioni di ferrovie comprese nelle eccezioni ivi indicate debba attribuirsi ad una dimenticanza; poichè in detta legge è pure